



*Consiglio Regionale della Puglia*

Il Consigliere

Antonio Maria Gabellone



**PROPOSTA DI LEGGE** d’iniziativa del Consigliere Regionale, Antonio Maria Gabellone rubricata **Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 20/2001 “ Norme generali di governo e uso del territorio”**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

\*\*\* \*\*

Nell’attuale contesto di grave crisi pandemica globale ci si chiede quale sarà il futuro economico del modello dei distretti industriali che caratterizza molti sistemi produttivi fra cui quello di Regione Puglia.

Un’indagine condotta da Banca d’Italia ha recentemente evidenziato l’arresto dell’espansione del modello distrettuale nel territorio italiano.

Siamo di fronte al tramonto di un modello consolidato di rapporti economici e sociali, oltre che dello stesso modo di lavorare e di vivere: questo non significa che un distretto non possa trasformarsi profondamente e condurre anche all’emergere di nuove attività in altri settori.

La Puglia è una tra le regioni italiane con la maggiore diffusione di micro e piccole imprese dalla forte connotazione produttiva a carattere manifatturiero, artigianale e familiare.

Già a partire dagli anni ’90, a causa di detta connotazione tutti i Consorzi delle aree ASI, con apposite varianti approvate da Regione Puglia, convertivano i loro agglomerati conferendogli destinazioni d’uso di carattere commerciale, per la distribuzione e direzionale.

Parallelamente i Comuni hanno approvato varianti finalizzate ad ampliare l’uso artigianale, mentre per la piccola industria hanno ampliato le zone destinate ad insediamenti produttivi aggiungendo, quasi sempre, anche l’uso per attività commerciali e per la distribuzione, direzionale, turistico – ricettiva.

Dal punto di vista normativo, tanto a livello nazionale, quanto regionale si osserva che nulla osta a conferire una tipizzazione specifica agli agglomerati industriali tramite gli strumenti urbanistici comunali a ciò deputati (PdF, PRG ed ora PUG).

Del resto, già nel 1968, il Legislatore Nazionale con il D.L. n. 1444/1968 all’art. 5 aveva incluso negli insediamenti produttivi gli “ *insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili*” e gli “ *insediamenti di carattere commerciale e direzionale*”.



*Consiglio Regionale della Puglia*



Il Consigliere

Antonio Maria Gabellone

Successivamente, è intervenuto il DPR 447/1998 rubricato “ *Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59*” che, nell’originaria previsione legislativa, intendeva per attività produttive solo le attività industriali o ad esse assimilabili.

A seguito delle determinazioni espresse dalla Conferenza Stato – Regioni e successivamente con l’integrazione all’articolo 1, comma 1, lettera a) DPR 440/2000 si è stabilito con l’articolo 1-bis che rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte “*le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni*”.

Formulazione che è stata confermata nell’attuale DPR 160/2010 che ha sostituito il sopracitato DPR 447/1998.

Ai fini che qui interessano, si osserva che la complessità, i costi e la lunghezza procedurale (in media dai 4 ai 10 anni) delle varianti comportano un notevole impegno per le Amministrazioni Comunali con ogni conseguente danno che si riverbera tanto sull’economia locale, quanto sugli operatori commerciali e sull’occupazione.

Sulla scorta delle pregresse considerazioni, conformemente a quanto già fatto da Regione Puglia con le modifiche introdotte alla L.R. 20/01 con le L.R. 5/2010 e L.R. 28/2016 si intende integrare l’art.12 della più volte citata L.R. 20/01 con il comma e *ter*) per mezzo del quale si intende prendere atto di un’esigenza diffusa presso i Comuni, le imprese ed i cittadini senza che ciò comporti un’alterazione degli assetti urbanistici vigenti già assentiti con l’approvazione, da parte di Regione Puglia, degli strumenti urbanistici generali comunali.

Al contempo, si evita il ricorso all’art. 8 del DPR 160/2010 di convocazione della Conferenza dei servizi rendendo fruibili i terreni delle aree per insediamenti produttivi esistenti, così evitando che attività non artigianali/industriali, commerciali, per la distribuzione, direzionali o turistico –ricettive vengano insediate più o meno causalmente sul territorio con ogni conseguente impatto sulle urbanizzazioni, sul sistema della mobilità, sul paesaggio, sull’ordinato e programmato sviluppo della città.

Ulteriore vantaggio sarà quello di ridurre il consumo di suolo ben potendo utilizzare le superfici esistenti per insediamenti produttivi già urbanizzati consentendo il recupero di capannoni esistenti e/o in stato di degrado,



*Consiglio Regionale della Puglia*



Il Consigliere

Antonio Maria Gabellone

oltre a massimizzare gli investimenti fatti per l'acquisizione e l'infrastrutturazione delle aree PIP esistenti consentendone il pieno uso.

## PROPOSTA ARTICOLATA

\*\*\* \*\*

### Articolo 1

**(Modifiche all'articolo 12 rubricato "Variazione del PUG" della Legge Regionale 20/01)**

All'articolo 12 della citata Legge Regionale nella sua completa formulazione è apportata la seguente modifica:

1. All'articolo 12 della Legge Regionale 20/01 al comma 3, dopo la lettera **e bis**) aggiungere la lettera **e ter**) che così recita:

*“variazione della destinazione d'uso del territorio incluso nei comparti destinati ad insediamenti produttivi degli strumenti urbanistici generali vigenti (zone omogenee D) purché rientrante nelle seguenti categorie funzionali: artigianale, commerciale e per la distribuzione, direzionale, turistico –ricettiva”.*

Antonio Maria GABELLONE

### **Clausola di invarianza:**

La presente proposta di legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.